**Linee guida in materia di proprietà intellettuale e diritto internazionale privato ("Linee Guida di Kyoto")**

**Risoluzione 6/2020**

**Comitato ILA per la proprietà intellettuale e il diritto internazionale privato**

**La 79° Conferenza dell'Associazione di Diritto Internazionale, tenutasi a Kyoto, Giappone, 29 novembre-13 dicembre 2020:**

**RICONOSCENDO** che lo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale nel contesto globale della società dell'informazione sta portando a dei nuovi cambiamenti ai tradizionali modelli di strutturazione delle transazioni e di soluzione delle controversie internazionali;

**APPREZZANDO** l'importanza e i benefici di fornire certezza giuridica su giurisdizione internazionale e legge applicabile, nonché di promuovere la cooperazione per migliorare il riconoscimento transfrontaliero e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale relative ai diritti di proprietà intellettuale;

**CREDENDO** che l'adozione di disposizioni modello sugli aspetti di diritto internazionale privato della proprietà intellettuale quale guida per interpretare e riformare legislazioni nazionali e strumenti legislativi internazionali possa contribuire a costruire un quadro giuridico più affidabile e prevedibile;

**CONSIDERANDO** lo sviluppo di regolamentazioni internazionali, regionali e nazionali, nonché i precedenti sforzi per redigere disposizioni modello in questo campo, specialmente quelli intrapresi dall'American Law Institute, dall'European Max Planck Group on Conflicts of Laws in Intellectual Property, dal Japanese Trasparency Project, e dai membri delle Associazioni di Diritto Internazionale Privato della Corea e del Giappone;

**AVENDO CONSIDERATO** il rapporto del Comitato per la proprietà intellettuale e il diritto internazionale privato;

**ADOTTA** le Linee Guida di Kyoto in materia di proprietà intellettuale e diritto internazionale privato allegate a questa Risoluzione;

**RACCOMANDA** le Linee Guida per organizzazioni, Stati e gruppi interessati che stanno lavorando su iniziative legislative nazionali, regionali o internazionali nel settore, al fine di favorire la cooperazione, raggiungere una maggiore certezza del diritto e un adeguato bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti;

**RICHIEDE** al Segretario-Generale dell'Associazione di Diritto Internazionale di inoltrare una copia di questa Risoluzione ed i suoi allegati alle organizzazioni internazionali interessate, in particolare alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato ed alla WIPO;

**RACCOMANDA** al Consiglio Esecutivo lo scioglimento del Comitato per la proprietà intellettuale e il diritto internazionale privato posto che esso ha terminato il suo mandato.

**ALLEGATO**

**Linee Guida in materia di proprietà intellettuale e diritto internazionale privato ("Linee Guida di Kyoto")**

Previsioni generali

## 1. Ambito di applicazione delle Linee Guida

1. Queste Linee Guida si applicano in materia civile e commerciale ai diritti di proprietà intellettuale in fattispecie collegate a più di uno Stato.

2. Queste Linee Guida possono essere applicate mutatis mutandis alle pretese fondate sulla concorrenza sleale ove l'azione si fondi sui medesimi fatti di quelli alla base delle rivendicazioni su diritti di proprietà intellettuale e su protezione di informazioni riservate.

## 2. Definizioni

1. "Diritto di proprietà intellettuale" significa diritto d'autore e diritti connessi, brevetti, modelli di utilità, varietà vegetali, design industriale, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi e diritti similari.
2. "Decisione" significa qualsiasi decisione resa da una autorità giurisdizionale o da un tribunale di qualunque Stato, indipendentemente dal nome dato da questo Stato al procedimento che ha dato origine alla decisione o dal nome dato alla decisione stessa, quale decreto, ordinanza, decisione o mandato di esecuzione. "Decisione" include anche transazioni giudiziali, provvedimenti provvisori e cautelari, e determinazione di costi o spese da parte del giudice.

Competenza

**Foro generale**

## 3. Foro del convenuto

Salvo disposizioni contrarie nelle presenti Linee Guida, il convenuto è soggetto alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato. La competenza di queste autorità è territorialmente illimitata.

**Fori speciali**

## 4. Contratti

Nelle controversie relative ai contratti di licenza o di cessione di diritti proprietà intellettuale, una persona può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato per il quale la licenza è stata concessa o il diritto è stato trasferito; la competenza di questa autorità è territorialmente limitata allo Stato ove essa ha sede.

## 5. Violazioni

In caso di pretesa violazione una persona può essere convenuta:

a. davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato in cui il preteso violatore ha agito per avviare o perpetrare la pretesa violazione; la competenza di questa autorità ad adottare provvedimenti derivanti da tali atti è territorialmente illimitata; o
b. davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato in cui la violazione può aver cagionato un danno sostanziale diretto, salvo che fosse imprevedibile che la violazione avrebbe ivi cagionato un tale danno; la competenza di questa autorità è territorialmente limitata allo Stato ove essa ha sede.

## 6. Corrispettivo ex lege per l'utilizzo di opere o oggetti di diritti connessi

In casi relativi a controversie concernenti il pagamento del corrispettivo previsto per legge per l'uso lecito di opere protette dal diritto d'autore o oggetto di un diritto connesso, una persona può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato in cui sorge il diritto al pagamento del corrispettivo; la competenza di questa autorità è territorialmente limitata allo Stato ove essa ha sede.

**7. Connessione**
Un attore che propone un'azione contro un convenuto dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato in cui il convenuto ha il domicilio ai sensi della Linea Guida n. 3 può procedere anche contro altri convenuti che non hanno il domicilio in tale Stato se:

a. la controversia riguarda i medesimi diritti di proprietà intellettuale o diritti di proprietà intellettuale sostanzialmente correlati concessi per uno o più Stati; e
b. le pretese nei confronti del convenuto domiciliato in tale Stato e degli altri convenuti sono così strettamente connesse da rendere opportuno un giudizio unico onde evitare il rischio di giungere a decisioni contrastanti; e
c. rispetto a ciascun convenuto non domiciliato in tale Stato, sussiste un nesso sostanziale tra il diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi e la controversia che vede coinvolto il convenuto.

**8. Titolo e proprietà**
In casi esclusivamente relativi a titolo e titolarità, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato in cui il diritto esiste o per il quale pende domanda di registrazione.

## Altri fori

**9. Proroga espressa di competenza**
Le parti di un rapporto giuridico possono convenire la competenza di un'autorità giurisdizionale a conoscere delle controversie, presenti o future, che possano sorgere in relazione a tale rapporto. L'autorità giurisdizionale scelta è competente a decidere su tutte le obbligazioni contrattuali e non contrattuali e su tutte le altre pretese derivanti da tale rapporto giuridico, a meno che le parti non manifestino la volontà di limitarne la competenza. Tale competenza sarà esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.

**10. Proroga tacita di competenza**
L'autorità giurisdizionale potrà essere competente se il convenuto si costituisce in giudizio e non contesta la competenza nel primo atto di difesa.

**11. Rivendicazioni di validità e controversie correlate**

1. Nei procedimenti che abbiano come oggetto principale la concessione, la registrazione, la validità, l'abbandono, o la revoca di un diritto di proprietà intellettuale registrato è esclusivamente competente l'autorità giurisdizionale dello Stato in cui è avvenuta la registrazione.
2. Qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente può pronunciarsi su tali questioni quando sorgano in procedimenti diversi da quelli di cui al comma 1. Tuttavia, la decisione che ne deriva non ha effetti nei confronti di terzi.

**12. Azioni di mero accertamento**
Un'autorità giurisdizionale ha competenza ad esaminare azioni di accertamento negativo o positivo sulla base di criteri di giurisdizione analoghi a quelli relativi ad azioni corrispondenti volte ad ottenere rimedi sostanziali.

**13. Provvedimenti provvisori e cautelari**

1. L'autorità giurisdizionale competente per il merito della causa è competente a disporre provvedimenti provvisori e cautelari.
2. Le altre autorità giurisdizionali sono competenti a disporre i provvedimenti provvisori e cautelari nei loro territori.

**14. Ambito di applicazione delle ingiunzioni**

L'ambito di applicazione di una ingiunzione è limitato dall'estensione della competenza dell'autorità giurisdizionale. Inoltre, tale ambito di applicazione non può essere più ampio di quanto necessario a proteggere i diritti di proprietà intellettuale azionati.

**15. Domande riconvenzionali**

L'autorità giurisdizionale competente a determinare una controversia secondo le presenti Linee Guida sarà anche competente a determinare una domanda riconvenzionale derivante dagli stessi fatti su cui si basa la domanda principale.

**16. Criteri insufficienti a fondare la competenza**

Sono criteri insufficienti per fondare la competenza tra l'altro:

a. la presenza di (qualsiasi) bene, tangibile o di proprietà intellettuale, o di una pretesa del convenuto in uno Stato, salvo qualora la controversia sia direttamente connessa a tale bene;
b. la nazionalità dell'attore o del convenuto;
c. la mera residenza dell'attore in tale Stato;
d. il mero svolgimento di attività commerciali o di altra natura da parte del convenuto in tale Stato, salvo che la controversia sia collegata a tali attività;
e. la mera presenza del convenuto o la notifica del processo al convenuto in tale Stato; o
f. l'espletamento in tale Stato delle formalità necessarie per l'esecuzione di un accordo.

## Coordinamento e cooperazione

**17. Procedimenti tra le medesime parti con il medesimo oggetto di causa**

1. Ove procedimenti tra le medesime parti con il medesimo oggetto di causa siano stati proposti davanti alle autorità giurisdizionali di più Stati, queste autorità giurisdizionali dovranno considerare se coordinare i procedimenti nei seguenti termini:
    a. Ove l'autorità giurisdizionale successivamente adita possa sospendere il procedimento per litispendenza essa procederà in tal senso, fino a quando non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza, e in seguito dichiarerà la propria incompetenza a favore della prima. La sospensione può essere revocata se il procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale preventivamente adita non si svolge entro un termine ragionevole o se questa autorità giurisdizionale concluda che essa non è il foro appropriato per esaminare la controversia.
    b. ove l'autorità giurisdizionale successivamente adita possa declinare la propria giurisdizione sulla base del forum non conveniens o trasferire il procedimento ad un foro più conveniente, essa valuterà quale sia il foro più conveniente, tenuto conto degli interessi privati delle parti in causa, degli interessi generali e delle questioni amministrative. Se l'autorità giurisdizionale preventivamente adita è più conveniente, il giudice successivamente adito declina la giurisdizione o trasferisce il procedimento, salvo che l'autorità giurisdizionale preventivamente adita abbia declinato la propria giurisdizione o trasferito il procedimento.
2. Questa Linea Guida non si applica se:
    a. il procedimento è di competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale successivamente adita;

b. si tratta di un procedimento per disporre misure provvisorie o cautelari;
c. la parte che invoca la competenza dell'autorità giurisdizionale successivamente adita dimostra che la sentenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita non potrà essere riconosciuta nello Stato dell'autorità successivamente adita.

**18. Procedimenti connessi**

Qualora siano pendenti procedimenti connessi presso le autorità giurisdizionali di più Stati, ciascuna autorità giurisdizionale può adottare ogni provvedimento consentito dalle proprie procedure che favorisca la decisione equa ed efficiente del relativo procedimento considerato nel suo complesso. L'ambito di applicazione di questa linea guida include sia la connessione dei procedimenti davanti ad un'unica autorità giurisdizionale che il coordinamento della conduzione dei procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali diverse.

## Legge applicabile
## Regole generali

**19. Esistenza, portata e trasferibilità (lex loci protectionis)**

La legge applicabile per determinare esistenza, validità, registrazione, durata, trasferibilità, ed ambito di applicazione di un diritto di proprietà intellettuale, così come qualsiasi altra questione relativa a tale diritto, è la legge dello Stato per cui si richiede protezione.

**20. Titolarità iniziale e assegnazione dei diritti**

(1) (a) La titolarità iniziale di diritti di proprietà intellettuale registrati, marchi non registrati e disegni e modelli non registrati è disciplinata dalla legge dello Stato per il quale la protezione è richiesta.
(b) Nell'ambito di un rapporto contrattuale, in particolare un contratto di lavoro o un contratto di ricerca o sviluppo, la legge applicabile al diritto di rivendicare un diritto di proprietà intellettuale registrato è determinata secondo le Linee Guida da 21 a 23.
(2) (a) La titolarità iniziale di diritti d'autore è disciplinata dalla legge dello Stato più strettamente connesso alla creazione dell'opera. Si presume che si tratti dello Stato in cui la persona che ha creato l'oggetto del diritto d'autore aveva la residenza abituale al momento della creazione. Se l'oggetto protetto è creato da più persone, queste possono scegliere come legge che disciplina la titolarità iniziale la legge di uno degli Stati di loro residenza abituale. Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis ai diritti connessi.
(b) Se la legge dello Stato per cui si chiede la protezione vuole sul punto applicarsi anche in situazioni internazionali, la determinazione dei diritti che non possono essere trasferiti o rinunciati è disciplinata dalla legge di tale Stato.

## Contratti

**21. Libertà di scelta**

1. Le parti possono designare la legge applicabile ai loro rapporti contrattuali.
2. Tale scelta della legge applicabile non può tuttavia avere come risultato quello di privare il creatore o l'esecutore della tutela ad essi accordata dalle disposizioni non derogabili convenzionalmente secondo la legge, che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile ai sensi della Linea Guida n. 22.

**22. Legge applicabile in mancanza di scelta**

1. In mancanza di scelta delle parti della legge applicabile ai sensi della Linea Guida n. 21, un contratto diverso da un contratto di lavoro sarà disciplinato

a. se il contratto riguarda la proprietà intellettuale conferita per un solo Stato, dalla legge di questo Stato, a meno che da tutte le circostanze del caso non risulti che il contratto presenti collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato. Allora si applicherà la legge di tale altro Stato;
b. se il contratto riguarda la proprietà intellettuale conferita per più di uno Stato, dalla legge dello Stato con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto; nel determinare tale Stato, l'autorità giurisdizionale tiene contro, tra gli altri possibili fattori:
   - della comune residenza abituale delle parti;
   - della residenza abituale della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto;
   - della residenza abituale di una delle parti quando tale residenza abituale si trova in uno degli Stati interessati dal contratto.

2. Ai fini della presente disposizione, la residenza abituale di una delle parti è determinata al momento della conclusione del contratto.

**23. Contratti di lavoro**

1. Un datore di lavoro e il suo dipendente i cui sforzi danno origine a un diritto di proprietà intellettuale possono scegliere la legge applicabile al loro rapporto contrattuale secondo la Linea Guida n. 21. Questa scelta della legge applicabile non deve tuttavia avere come risultato quello di privare il dipendente della protezione che gli viene accordata dalle disposizioni non derogabili convenzionalmente secondo la legge, che, in mancanza di scelta, sarebbe applicabile ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
2. In mancanza di scelta della legge applicabile dalle parti, il rapporto contrattuale tra il datore di lavoro e il dipendente è disciplinato dalla legge dello Stato nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro.
3. Lo Stato in cui il lavoro è abitualmente svolto non si considera mutato per il solo fatto che il lavoratore svolge temporaneamente il proprio lavoro in un altro Stato. Se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con uno Stato diverso da quello indicato al paragrafo 2, si applica la legge di tale altro Stato.

**24. Validità formale**

1. Qualsiasi contratto relativo a diritti di proprietà intellettuale è formalmente valido nella misura in cui soddisfa i requisiti formali:
   a. della legge dello Stato che disciplina il contratto ai sensi delle Linee Guida 21-23, oppure
   b. della legge dello Stato in cui una delle parti ha la residenza abituale al momento della conclusione del contratto, o
   c. della legge di ogni altro Stato con il quale il contratto è connesso.
2. La presente disposizione non priva i creatori, gli esecutori e i dipendenti della tutela derivante dalla Linea Guida n. 21 paragrafo 2 e dalla Linea Guida 23, paragrafo 1.

## Violazioni

**25. Regola base sulle violazioni**

1. La legge applicabile alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale è la legge di ciascuno Stato per il quale si chiede protezione.
2. La legge applicabile ai rimedi alla violazione può venire scelta dalle parti.

**26. Legge applicabile a violazioni ubique o multi-stato**

1. Quando la violazione in più Stati è stata realizzata con l'uso di mezzi di comunicazione ubiqui o multi-stato, l'autorità giurisdizionale può applicare all'intera violazione la legge o le leggi

dello Stato o degli Stati che hanno un collegamento particolarmente stretto con la violazione globalmente intesa. Fattori rilevanti per determinare la legge (o le leggi) applicabili in questi casi sono:

- il luogo in cui è localizzato il danno cagionato dalla violazione che abbia natura sostanziale rispetto all'illecito nel suo complesso;
- le residenze abituali o le sedi principali delle attività commerciali delle parti;
- il luogo in cui sono state svolte attività sostanziali a perpetrare la violazione.

2. Nei casi in cui si applica il paragrafo (1), qualsiasi parte può dimostrare che, rispetto a particolari Stati interessati dall'azione, la soluzione fornita da una qualsiasi delle leggi di tali Stati differisce da quella che sarebbe ottenuta in base alla legge o alle leggi che verrebbero applicate alla violazione nel suo complesso. L'autorità giurisdizionale deve tenere in considerazione queste differenze nello stabilire i rimedi.
3. I paragrafi (1) e (2) di cui sopra possono applicarsi mutatis mutandis in caso di violazioni secondarie o indirette di diritti di proprietà intellettuale.

**27. Gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi**

1. La legge dello Stato in cui un organismo di gestione collettiva ha la sede effettiva dell'amministrazione disciplina
   a. i requisiti per la struttura aziendale specifica degli organismi di gestione collettiva dei diritti;
   b. i diritti, i requisiti e i principi relativi al rapporto tra il titolare dei diritti, nonché qualunque altro organismo di gestione collettiva che rappresenta titolari dei diritti, e un organismo di gestione collettiva, come

(i) il diritto e i requisiti per diventare membri di questo organismo;
(ii) il diritto e i requisiti per dare in gestione i diritti a questo organismo;
(iii) i diritti e i requisiti per revocare la gestione dei diritti a questo organismo;
(iv) i requisiti relativi al calcolo e alla distribuzione degli utili dell'organizzazione ai titolari dei diritti e agli organismi di gestione collettiva che rappresentano titolari dei diritti;
(v) i diritti e i requisiti per accedere alla risoluzione alternativa delle controversie che devono essere offerti dall'organismo di gestione collettiva; e

   c. in assenza di una scelta delle parti sulla legge applicabile, il contratto in base al quale il titolare dei diritti conferisce a questo organismo i diritti in gestione.

2. La legge dello Stato per cui è stata chiesta la protezione disciplina
   a. la presunzione secondo cui un organismo di gestione collettiva dei diritti ha potere di domandare protezione per determinate opere o oggetto di diritti connessi;
   b. la gestione collettiva obbligatoria dei diritti;
   c. il potere di un singolo organismo di gestione collettiva di concedere licenze o riscuotere compensi ex lege senza il previo consenso del titolare del diritto;
   d. se e a quali condizioni un organismo di gestione collettiva debba concedere in licenza diritti agli utenti; e
   e. i requisiti relativi al calcolo dei tassi di royalty e dei compensi ex lege.
3. La legge del foro disciplina la capacità di un organismo di gestione collettiva di agire dinanzi all'autorità giurisdizionale.
4. Questa linea guida si applica fatte salve le norme applicabili in materia di concorrenza.

## Altre disposizioni

**28. Ordine pubblico**

L'applicazione della legge designata dalle presenti Linee Guida può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestatamente contraria all'ordine pubblico del foro.

**29. Norme di applicazione necessaria**

1. Le disposizioni delle presenti Linee Guida non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.
2. Nell'applicare, ai sensi delle presenti Linee Guida, la legge di uno Stato a un contratto, l'autorità giurisdizionale può dare efficacia alle norme di applicazione necessaria di un altro Stato in cui le obbligazioni derivanti dal contratto devono essere o sono state eseguite.

**30. Rinvio**

L'applicazione della legge di uno Stato determinato ai sensi delle presenti Linee Guida si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato diverse dalle norme di diritto internazionale privato.

**31. Arbitrabilità**

Nel valutare l'arbitrabilità di controversie in materia di diritti di proprietà intellettuale, le autorità giurisdizionali e i tribunali arbitrali tengono in considerazione la legge dell'arbitrato, nella misura in cui i diritti controversi siano ad essa strettamente collegati, e la legge dello Stato di protezione, in particolare nella misura in cui il lodo debba venire riconosciuto ed eseguito in quello Stato.

## Riconoscimento ed esecuzione

**32. Oggetto di riconoscimento ed esecuzione**

1. Una decisione straniera può essere riconosciuta ed eseguita conformemente a questa parte delle Linee Guida.
2. Se una decisione è ancora appellabile nello Stato del giudice che l'ha emessa, o se il termine per l'avvio del riesame ordinario non è scaduto in tale Stato, l'autorità giurisdizionale richiesta può sospendere il riconoscimento e l'esecuzione fino alla decisione d'appello o alla scadenza del termine d'appello, o può farne condizione per il riconoscimento e l'esecuzione se la parte che lo richiede fornisce una garanzia.
3. I provvedimenti provvisori e cautelari adottati senza previa audizione della controparte ed esecutivi senza previa notifica del processo a quest'ultima non sono riconosciuti né eseguiti.

**33. Effetti di una decisione straniera**

Gli effetti di una decisione straniera, compresa la sua esecutività, nello Stato richiesto sono, per quanto possibile, gli stessi, e in nessun caso maggiori, di quelli delle decisioni emesse nello Stato di origine.

**34. Motivi di diniego di riconoscimento ed esecuzione**

1. L'autorità giurisdizionale può negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione straniera se:
    a. tale riconoscimento od esecuzione sarebbe manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
    b. i procedimenti che hanno portato alla decisione erano manifestamente incompatibili con i fondamentali principi di correttezza processuale dello Stato richiesto;
    c. la decisione è stata resa in contumacia ove

(i) il convenuto del procedimento non è stato adeguatamente e tempestivamente informato del procedimento, o

(ii) il convenuto è stato privato di un'opportunità adeguata e significativa di presentare le sue ragioni dinanzi all'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione;

    d. la decisione è incompatibile con una precedente decisione emessa nello Stato richiesto che abbia effetto preclusivo;

e. la decisione è incompatibile con una decisione anteriore emessa in un altro Stato tra le medesime parti e con il medesimo oggetto di causa, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato richiesto;
f. l'autorità giurisdizionale dello Stato che ha emesso la decisione ha esercitato la giurisdizione in violazione delle norme sulla competenza di cui alle presenti Linee Guida.

2. L'autorità giurisdizionale può negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione straniera se l'autorità giurisdizionale dello Stato che ha emesso la decisione ha determinato la legge applicabile in violazione delle regole delle Linee Guida 20 – 24 che tutelano creatori, artisti e dipendenti.
3. Nel valutazione la competenza dell'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione, il l'autorità giurisdizionale richiesta è vincolata alle constatazioni di fatto effettuate dall'autorità giurisdizionale del procedimento originario.
4. Fatto salvo il riesame eventualmente necessario per l'applicazione delle Linee Guida 33 e 34, l'autorità giurisdizionale adita non può riesaminare nel merito una decisione straniera.

**35. Riconoscimento parziale e limitato ed adattamento**

1. Se una decisione straniera contiene elementi separabili, uno o più di essi possono essere separatamente riconosciuti ed eseguiti.
2. Se una decisione straniera accorda un risarcimento non compensativo, anche esemplare o punitivo, che non è contemplato dalla legge dello Stato richiesto, il suo riconoscimento e l'esecuzione possono essere negati se, e solo nella misura in cui, la decisione accorda un risarcimento che non compensa una parte per la perdita o i danni effettivamente sofferti e supera l'importo del risarcimento che avrebbe potuto essere accordato dalle autorità giurisdizionali dello Stato richiesto.
3. Se una decisione contiene un provvedimento non contemplato dalla legge dello Stato richiesto, tale provvedimento è adattato, per quanto possibile, a un provvedimento contemplato dalla legge dello Stato richiesto i cui effetti siano equivalenti e i cui scopi e interessi siano simili.
4. Se una decisione straniera contiene una pronuncia sulla validità di un diritto di proprietà intellettuale registrato e l'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione non è quella dello Stato di registrazione, la pronuncia sulla validità è efficace solo tra le parti destinatarie della decisione straniera.